

AREA LEGALE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA
DI SUPPORTO AI CENTRI DI SPESA
NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI
AMMINISTRATIVE CORRETTIVE O PREVENTIVE
A SEGUITO ANALISI CONTENZIOSO GIUDIZIALE
NELLE ANNUALITA' 2024-2025**



I. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO

L'Area Legale, già Area Affari legali, della Sapienza Università di Roma, istituita con D.D. n. 2475 del 26 luglio 2012, gestisce il contenzioso e tutela diritti e interessi dell'Ateneo in sede giurisdizionale, ricorrendo prevalentemente all'Avvocatura interna ed eventualmente all'Avvocatura dello Stato per interessi statali, o ad avvocati del libero foro in casi eccezionali.

Con la circolare prot. 84956 del 09.05.2024 è stato divulgato l'aggiornamento delle "Linee guida di supporto ai centri di spesa nell'individuazione delle azioni amministrative correttive o preventive a seguito dell'analisi del contenzioso giudiziale" diramate con precedente circolare n. prot. 117845 del 27 dicembre 2022, in attuazione dell'obiettivo B.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, che ha previsto il supporto ai Centri di spesa nell'individuazione delle azioni amministrative correttive o preventive a seguito dell'analisi del contenzioso giudiziale.

In attuazione dell'obiettivo operativo 6 del PIAO 2025-2027, recante "Analisi dei rischi di contenzioso giudiziale e stragiudiziale", con il presente elaborato s'intende fornire alle strutture un aggiornamento delle predette Linee Guida, anche a seguito dell'analisi dei contenziosi giudiziari 2022-2024.

Tale documento ha come finalità principale quella di fornire un sostegno ai Centri di spesa, indicandone azioni e comportamenti legittimi ed opportuni, al fine di orientare correttamente l'attività amministrativa-negoziata delle strutture universitarie, nonché di prevenire l'insorgere delle controversie.

L'aggiornamento delle Linee guida rappresenta uno strumento di indirizzo per le determinazioni gestionali che rimangono, comunque, nella esclusiva competenza dei Centri di spesa destinatari.



II. RISULTATI DELLE ANALISI DEL CONTENZIOSO

L'analisi dei report giudiziali degli anni 2022-2024 ha evidenziato che la *performance* amministrativa dell'Ateneo è migliorata in modo significativo, con una riduzione delle soccombenze rispetto ai periodi precedenti, grazie anche alla diffusione e all'applicazione delle precedenti Linee Guida.

Tali Linee guida si sono rivelate uno strumento di indirizzo gestionale efficace per i Centri di spesa, favorendo scelte amministrative più consapevoli e conformi ai principi normativi e giurisprudenziali prevalenti.

Tuttavia, nella prospettiva di una gestione preventiva e resiliente del rischio di contenzioso, sono emerse nuove "buone pratiche" che riflettono gli ultimi orientamenti giurisprudenziali e i principali casi affrontati.

Tali "buone pratiche" includono:

- L'importanza della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra amministrazione e privati, che deve tradursi in comunicazioni effettive, partecipazione reale e trasparenza in ogni fase procedurale.
- Il rigoroso rispetto dei termini previsti nei procedimenti disciplinari, considerate le incertezze interpretative sorte, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, circa il *dies a quo* relativo alla segnalazione dei fatti di potenziale rilevanza sotto tale profilo di responsabilità.
- L'obbligo di addivenire comunque alla conclusione dei procedimenti amministrativi, anche nelle ipotesi in cui non dovesse pervenire nei termini il parere endo-procedimentale eventualmente richiesto al fine di evitare possibili situazioni di silenzio-inadempimento e conseguenti rischi di danno da ritardo.
- La corretta gestione delle procedure esecutive, attraverso la tempestiva trasmissione degli atti agli uffici competenti, l'accantonamento delle



somme e la scrupolosa osservanza della normativa, per evitare sanzioni e contenziosi.

- La distinzione netta tra ruoli e responsabilità negli accordi con enti esterni, soprattutto in caso di richieste risarcitorie connesse a *malpractice* sanitaria, così da tutelare la posizione dell'Ateneo.
- L'opportunità di tener conto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia di legittima composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente con particolare riferimento all'individuazione delle possibili situazioni di incompatibilità, pure per eventuali conflitti di interessi; anche alla luce delle relative conseguenze sulla legittimità dei giudizi da tali organi giudicanti espressi.
- Il recepimento delle linee interpretative della giurisprudenza in materia di Collaboratori ed esperti linguistici (CEL) e altre categorie professionali, con attenzione a evitare equiparazioni retributive non previste dalla legge.

In conclusione, la piena adozione di queste “buone pratiche”, aggiornate e adottate alla luce delle ultime decisioni giudiziali, costituisce oggi una garanzia per la tutela degli interessi dell'amministrazione universitaria, sia in fase preventiva che nella gestione efficiente delle controversie potenziali e pendenti.

III. PRINCIPALI MODELLI DI AZIONE AMMINISTRATIVA

Sulla base dell'analisi dei contenziosi del triennio 2024-2025, sono state identificate “buone pratiche” amministrative nei seguenti ambiti di riferimento:

1. Rapporti tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati – Limiti al soccorso istruttorio nel rispetto del principio della *par condicio* in materia concorsuale.



2. Procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente - *Dies a quo* del relativo avvio.
3. Obbligo di conclusione del procedimento amministrativo anche nelle ipotesi di ritardo o non trasmissione del parere eventualmente richiesto nella fase endo-procedimentale.
4. Procedure concorsuali (nuovi orientamenti giurisprudenziali in ordine ai giudizi delle Commissioni giudicatrici e alla composizione delle stesse).
5. CEL e Collaboratori linguistici.
6. Responsabilità professionale dei docenti in Convenzione esterna.
7. Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
8. Procedure esecutive ex artt. 72-bis e 75-bis D.P.R. n. 602/1973 azionate da Concessionari della riscossione tributi diversi dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

§ § §

**1. RAPPORTI TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI PRIVATI
– LIMITI AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO
DELLA PAR CONDICIO IN MATERIA CONCORSUALE**

La giurisprudenza amministrativa, richiamandosi con crescente frequenza all'istituto del soccorso istruttorio nell'ambito dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione, ha costantemente precisato che tale strumento deve rimanere rigorosamente circoscritto.



Il suo ricorso non può mai tradursi in una surrogazione dell'Amministrazione agli oneri che la legge, le regole di bando e i principi di trasparenza e *par condicio* impongono in capo all'interessato; diviene così essenziale puntualizzare che il soccorso istruttorio può operare solo per integrare elementi di chiarezza o completare la documentazione già presentata, non per sanare *ex post* omissioni relative a titoli valutabili o requisiti di partecipazione. I giudici amministrativi hanno quindi ribadito in molteplici pronunce che, quando il bando di concorso sia chiaro e univoco, vige per ogni partecipante il principio di auto-responsabilità: ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori, mancanze, distrazioni compiute nella compilazione della domanda e allegazione documentale, incluse le più gravi come l'esclusione dalla selezione. Non è ammissibile che chi abbia omesso di dichiarare o allegare un titolo tenti successivamente di ottenerne la valutazione tramite uno strumento destinato, per sua natura, solo alla regolarizzazione formale di quanto già prodotto.

Laddove si consentisse l'attivazione del soccorso istruttorio anche per completare requisiti o titoli sostanziali, si lederebbero i principi fondamentali di *par condicio* e di parità delle *chance* tra i candidati, permettendo una sanatoria indebita degli errori individuali e alterando, di fatto, la corretta competizione concorsuale.

La giurisprudenza osserva, in modo ineccepibile, che il limite invalicabile al soccorso istruttorio risiede proprio nella mancata allegazione di un requisito richiesto dal bando o di un titolo valutabile: diversamente, verrebbe attribuito un vantaggio ingiustificato rispetto agli altri concorrenti che invece hanno rispettato puntualmente le regole.

In sintesi, la dimensione garantista e di equità, costitutiva delle procedure selettive, si preserva solo se il soccorso istruttorio si limita alle irregolarità formali e non estende la propria portata alla sanatoria di vizi sostanziali. La conferma di tale indirizzo costituisce un fondamento imprescindibile per ogni struttura amministrativa chiamata a gestire procedure selettive o concorsuali, orientando le scelte sia nella fase di definizione dei bandi sia nell'esame delle



singole istanze (cfr. per tutte: Cons. Stato, Sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 5165; Tar Lazio, sentenza n. 06806/2023).

2. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI VERSO IL PERSONALE DOCENTE – *DIES A QUO DEL RELATIVO AVVIO*

Il tema del *dies a quo* per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del personale docente rappresenta uno dei punti più controversi e discussi della recente giurisprudenza amministrativa, registrando orientamenti differenti che incidono sensibilmente sulla correttezza e tempestività dell'azione disciplinare universitaria.

Difatti, il giudice amministrativo, in alcune pronunce (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione Settima, 15 gennaio 2024, n. 516), ha evidenziato come la decorrenza dei termini per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare avviene da quando la notizia di potenziale rilievo perviene agli organi specificatamente deputati a tale avvio.

Tuttavia, in altre pur recenti pronunce (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 30 marzo 2023, n. 3316), facendo leva sul dato normativo letterale che, per i procedimenti disciplinari che riguardano il personale docente, fa riferimento genericamente al "Rettore" (art. 10, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 : "*l'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore ...entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti*"), la giurisprudenza amministrativa ha fatto riferimento, ai fini della suddetta decorrenza, al momento in cui il fatto di potenziale rilevanza disciplinare è divenuto di cognizione non dell'organo competente ad eventualmente promuovere l'azione disciplinare ma, ma più in generale, dell'Università e di una sua qualsivoglia struttura.

Ciò con la conseguenza che, in talune pronunce, l'avvio dell'azione disciplinare nei confronti di soggetti appartenenti al personale docente, seppur effettuato nel rispetto dei suddetti 30 giorni dall'organo competente, è stato ritenuto tardivo perché quando tale organo ha così proceduto erano già



decorsi più di 30 giorni dal momento in cui la struttura segnalante ne era venuta a conoscenza.

Per cui si ritiene utile richiamare l'attenzione sull'opportunità che le singole strutture che dovessero venire a conoscenza di circostanze di potenziale rilevanza disciplinare provvedano prontamente alla raccolta della relativa documentazione e alla segnalazione delle stesse circostanze agli organi deputati a valutarne la relativa rilevanza ai fini dell'eventuale avvio dell'azione disciplinare.

Invero, anche laddove permangano dubbi interpretativi, adottare condotte improntate alla massima speditezza nell'attivazione e nella trasmissione delle segnalazioni consente di tutelare l'interesse pubblico, ridurre il contenzioso e rafforzare la legittimità complessiva dell'azione disciplinare universitaria.

3. OBBLIGO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ANCHE NELLE IPOTESI DI RITARDO O NON TRASMISSIONE DEL PARERE EVENTUALMENTE RICHIESTO NELLA FASE ENDOPROCEDIMENTALE

La disciplina vigente - così come chiarito già con la circolare n. prot. 117845 del 27 dicembre 2022 - sottolinea che la richiesta di pareri, siano essi obbligatori o semplicemente facoltativi e dettati dalla complessità o specificità della materia, non ha mai l'effetto di esonerare la struttura gestionale dall'obbligo di concludere il procedimento amministrativo entro i termini normativamente previsti.

La mancata ricezione del parere richiesto, anche laddove si tratti di strutture deputate all'istruttoria della pratica, non rappresenta una causa di sospensione o di proroga dei termini, né una valida giustificazione per inadempimenti.



Su tale aspetto la giurisprudenza amministrativa si è più volte soffermata, anche alla luce della novella normativa che ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 16 della legge n. 241/1990.

In questo senso, di recente, il massimo consenso della giustizia amministrativa ha osservato come *“la mancata espressione del parere obbligatorio, entro i termini stabiliti, non può comportare la paralisi dell'azione amministrativa. L'amministrazione procedente deve proseguire nel procedimento, assicurando il completamento dello stesso, in linea con i principi di efficienza e di buon andamento dell'azione amministrativa”* (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 4 dicembre 2024, n. 9703).

Tale disposizione ha reso chiara, non solo in via interpretativa ma anche sul piano strettamente normativo, l'esistenza dell'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo anche quando la relativa istruttoria preveda l'acquisizione di pareri non ancora ricevuti. In altre parole, la struttura amministrativa rimane tenuta ad adottare, comunque, una determinazione conclusiva. Ciò anche per evitare la formazione del silenzio-inadempimento e potenziali profili di responsabilità per il danno da ritardo.

In questa prospettiva, è raccomandabile che ogni centro di responsabilità adotti procedure interne per monitorare costantemente le tempistiche delle richieste di parere, fissando termini congrui per la loro ricezione e, in difetto, adottando comunque la propria decisione allo stato degli atti.

Questa metodologia garantisce la coerenza con i principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, tutelando allo stesso tempo l'Amministrazione dal rischio di contenzioso generato da inerzia gestionale.



4. PROCEDURE CONCORSUALI (NUOVI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN ORDINE AI GIUDIZI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E ALLA COMPOSIZIONE DELLE STESSE)

Si ritiene di dover segnalare come nell'ambito della giurisprudenza amministrativa stratificatisi in materia di procedure concorsuali siano emersi alcuni nuovi orientamenti che sempre più vengono ad essere richiamati nelle recenti pronunce della stessa.

Tali orientamenti hanno avuto ad oggetto in particolare le procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente e, segnatamente, nell'ambito di queste l'attività delle Commissioni giudicatrici, sotto i due particolari seguenti profili inerenti, rispettivamente, la loro composizione riguardo all'eventuale e possibile situazione di conflitto di interessi in cui dovessero venire a trovarsi i relativi componenti e i giudizi espressi dalle stesse quanto all'estensione dei limiti tradizionalmente riconosciuti dalla stessa giurisprudenza al sindacato giurisdizionale in materia.

Invero, occorre ricordare come le peculiarità che connotano la comunità scientifica e riconoscono – se non impongono – l'importanza della collaborazione tra i relativi membri nello svolgimento dell'attività, *in primis*, di ricerca – appunto – scientifica oltre che didattica per gli orientamenti giurisprudenziali tradizionali se non (sino, difatti, alle più recenti pronunce) granitici¹, comportavano che tale collaborazione non potesse dare luogo ad alcuna incompatibilità tra commissario e candidato partecipante alla procedura e, quindi, non potesse viziare i giudizi tecnico specialistici espressi dalla Commissione di cui faceva parte tale Commissario.

¹ Noto è come secondo l'orientamento tradizionale della giustizia amministrativa affinché “i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, reputandosi a tal fine rilevante e decisiva (solo) la circostanza che il rapporto tra un commissario e un candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico” (in tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato sin dalla sentenza della Sezione Sesta, 30 luglio 2013, n. 4105; cfr. ex multis e, per la completezza delle argomentazioni, anche la sentenza dello stesso giudice amministrativo, 8 gennaio 2019, n. 179).



Secondo i più recenti orientamenti, invece, anche in presenza di una collaborazione di carattere esclusivamente scientifico e che, come tale, trascende da sodalizi di natura professionale o comunque da immediati riflessi economici, non si può escludere, a priori e sempre, l'insussistenza di un'incompatibilità o comunque di una situazione di conflitto di interessi che, come tale, potrebbe determinare l'illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice; dovendo, al riguardo, verificarsi il concreto atteggiarsi, anche e soprattutto sotto il profilo della sua assiduità e/o continuità, di tale collaborazione.

A titolo esemplificativo giova evidenziale come sia stato rilevato che “*a prescindere dall'esistenza del suddetto “sodalizio di natura economica e professionale milita nel senso della doverosità di quella astensione, il tratto di peculiarità determinato da una produzione scientifica non solo condivisa ma addirittura caratterizzata dal fatto che il nome del Commissario fosse costantemente il primo tra quelli dei plurimi corresponsabili delle ricerche riportate negli scritti scientifici sottoposti a valutazione dal candidato”* (cfr., Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 24 aprile 2018, n. 2499 e, più di recente, Consiglio di Stato, Sezione Settima, 7 novembre 2024, n. 8927 e Consiglio di Stato, Sezione Settima, 18 marzo 2025, n. 2236).

Ciò che denota, dunque, un dato che si ritiene di dover segnalare nelle presenti Linee guida nell'ottica deflattiva del contenzioso cui si ispirano ovverossia quello avente ad oggetto il rilievo che accanto agli indici relativi alla sussistenza di un eventuale sodalizio di natura professionale o comunque di comuni interessi economici tra Commissario e candidato la giurisprudenza amministrativa, pure con riferimento alle procedure in questione, ha iniziato a considerare gli indici “quantitativi” relativi alla comunanza della produzione scientifica tra membro della Commissione e candidato quali possibili elementi ostativi alla legittima composizione di una Commissione giudicatrice e, quindi, alla legittimità amministrativa delle relative valutazioni.

Dato di cui si dovrà, quindi, tener conto nei procedimenti amministrativi che hanno ad oggetto la composizione delle Commissioni giudicatrici nei concorsi di cui trattasi e, in particolare, nel vagliare le dichiarazioni rese dai componenti



le stesse una volta conosciuti i nominativi dei candidati circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o, comunque, conflitto di interessi.

5. CEL E COLLABORATORI LINGUISTICI

Le più recenti pronunce giurisdizionali, sia di merito sia di legittimità, hanno dato risposta favorevole all'Ateneo nei casi promossi dai Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) che rivendicavano nei confronti di Sapienza il diritto all'equiparazione retributiva rispetto ai docenti universitari e ricercatori a tempo definito (cfr. sentenza Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 9897/2025).

In particolare, è stato affermato che la disciplina vigente non consente di ancorare il trattamento economico spettante ai CEL a quello dei ricercatori confermati a tempo definito, né di considerare discriminatoria la previsione di trattamenti diversi tra tali categorie professionali.

La Corte di Cassazione (cfr. sentenza Corte Cassazione, Sezione lavoro, n. 13492/2025 e n. 16464/2022) ha rimarcato che il trattamento più favorevole previsto dal d.l. n. 2/2004, convertito con modificazioni dalla l. n. 63/2004, trova il proprio limite applicativo nei confini delineati dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240/2010.

Da ciò deriva che non può essere riconosciuto, per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, un adeguamento automatico della retribuzione dei CEL alle dinamiche economico-contrattuali dei ricercatori a tempo definito.

La Suprema Corte, inoltre, ha esplicitamente escluso ogni profilo discriminatorio nella diversità di trattamento tra CEL e personale docente o ricercatore, sottolineando che la distinzione trova un fondamento obiettivo e razionale nel diverso regime giuridico e nelle differenti funzioni attribuite alle rispettive figure (cfr. Cassazione civile, Sezione lavoro, 17669/2025 che ribadisce quanto già affermato dalla Corte con sentenza n. 18897/2019).



È stato così consolidato l'orientamento per cui la mera invocazione della parità retributiva non è sufficiente a superare la disciplina espressamente prevista dal legislatore e confermata dalla giurisprudenza di legittimità.

6. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEI DOCENTI IN CONVENZIONE ESTERNA

Le pronunce più recenti dei giudici civili di merito dei fori di Roma e Latina, ormai divenute cosa giudicata in quanto nella quasi totalità dei casi non appellate, hanno affermato con nettezza l'assenza di legittimazione passiva della Sapienza Università di Roma nei giudizi per risarcimento danni da presunta malpractice medica promossi da pazienti o enti sanitari convenzionati con l'Ateneo (cfr, in tal senso, le sentenze del Tribunale Civile di Roma nn. 9231/2024 e 10930/2024 nonché del Tribunale Civile di Latina nn. 2060/2019, 1434/2021, 427/2024 e 1853/2024).

Tali decisioni hanno escluso che Sapienza possa essere ritenuta responsabile a titolo patrimoniale per danni derivanti da attività svolte dai docenti-medici "strutturati" presso strutture sanitarie esterne, atteso che, come evidenziato in sentenza, deve distinguersi tra:

- l'attività prestata dal docente in qualità di professore per l'Università, retribuita direttamente da Sapienza e certificata da apposito cedolino stipendiale;
- l'attività professionale privata o in convenzione svolta dal medesimo presso l'ente sanitario convenzionato, per la quale è lo stesso ente a elargire una separata e diversa retribuzione, con diversa natura e finalità.

Soltanto l'attività professionale del medico presso la struttura sanitaria, dunque, può essere causa di responsabilità patrimoniale dell'operatore sanitario coinvolto, senza alcun rilievo diretto per l'Ateneo, che rimane estraneo al rapporto e alle obbligazioni insorte in tale contesto.



Alla luce di ciò, è fortemente consigliato alle strutture universitarie coinvolte in richieste preliminari di risarcimento danni per malpractice sanitaria di non procedere all'attivazione della polizza assicurativa di Ateneo; l'obbligazione risarcitoria, infatti, ricadrebbe sulla polizza personale del professionista, espressamente stipulata a copertura della propria attività medica extrauniversitaria.

Questo indirizzo operativo, oltre che coerente con la giurisprudenza dominante, tutela l'interesse dell'Università e consente di evitare l'incremento ingiustificato dei premi assicurativi, destinati a tutelare l'Ateneo per le condotte strettamente connesse alle sue funzioni istituzionali.

Naturalmente, tale linea guida dovrà essere oggetto di costante monitoraggio in virtù della possibile evoluzione della giurisprudenza di merito e legittimità, mantenendo la massima attenzione su eventuali cambi di indirizzo che dovessero intervenire a livello giudiziario.

7. ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

L'esecuzione delle decisioni giurisdizionali sfavorevoli rappresenta un preciso onere per l'amministrazione e deve essere assicurata entro tempi ragionevoli, opportunamente correlati a quelli previsti per i procedimenti amministrativi interessati dalle statuzioni giudiziali.

Questo principio trova applicazione sia nel caso in cui la sentenza imponga pagamenti pecuniari, sia qualora debbano essere adottati provvedimenti amministrativi specifici (ad esempio, la ricostruzione di carriera a seguito del riconoscimento di periodi di servizio precedentemente non computati).

Per le obbligazioni di pagamento, resta vigente il termine massimo di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, stabilito dall'art. 14 del d.l. 31



dicembre 1996 n. 669, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30.

Superare questo limite comporta il rischio di responsabilità amministrativa e potenziali ulteriori oneri per l'Ateneo.

In modo analogo, anche per l'esecuzione di sentenze che determinino l'obbligo di adottare atti amministrativi correttivi o integrativi, le strutture devono attivarsi tempestivamente e con diligenza, così da garantire il pieno rispetto non solo del *decisum* giudiziale, ma anche dei principi di legalità, efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.

L'adempimento tempestivo delle pronunce sfavorevoli, dunque, si colloca tra le "buone pratiche" essenziali e contribuisce sia a ridurre i rischi derivanti da inadempienze che a rafforzare la credibilità e l'affidabilità amministrativa dell'Ateneo nelle relazioni con gli utenti e i soggetti esterni.

8. PROCEDURE ESECUTIVE EX ARTT. 72-BIS E 75-BIS D.P.R. N. 602/1973 AZIONATE DA CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI DIVERSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

La riscossione coattiva disciplinata dal D.P.R. 602/1973 non è riservata in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione: può infatti essere affidata anche a Concessionari privati, purché espressamente abilitati e iscritti nell'Albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo apposita verifica dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.

Tali concessionari sono legittimati, allo stesso modo dell'Agenzia, a notificare atti di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis, imponendo agli stessi terzi destinatari l'obbligo di eseguire il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dell'ordine.



In parallelo, l'art. 75-bis attribuisce loro la facoltà di inviare richieste di dichiarazione stragiudiziale ai soggetti terzi, cioè domande di dettaglio circa la posizione debitoria in relazione al soggetto iscritto a ruolo (o ai coobbligati) anche prima dell'attivazione vera e propria della procedura esecutiva.

Il terzo sollecitato tramite “*Questionario stragiudiziale*” deve rispondere per iscritto entro il termine – non inferiore a 30 giorni – e il mancato riscontro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria molto significativa (da 2.065,83 euro fino a 20.658,27 euro).

Negli ultimi anni si è riscontrato un aumento sensibile delle notifiche di tali procedure, spesso rivolte direttamente ai Centri di spesa delle università (Dipartimenti, Facoltà, Centri servizi) a fronte di un progressivo ampliamento dell'affidamento della riscossione a concessionari abilitati, in particolare da parte degli enti locali che stanno progressivamente abbandonando il sistema della riscossione tramite AdER.

Questa situazione impone di aggiornare e uniformare le procedure interne, per garantire una gestione corretta e tempestiva sia delle richieste di dichiarazione stragiudiziale sia degli atti di pignoramento ricevuti.

È quindi indispensabile che il Centro di spesa destinatario, senza indugi, trasmetta la documentazione ricevuta al Settore Recupero Crediti ed Esecuzioni dei Provvedimenti Giudiziali dell'Area Legale, fornendo tutte le informazioni utili e, contemporaneamente, proceda all'accantonamento delle somme eventualmente dovute.

Una simile prassi consente di contemperare gli obblighi di collaborazione con il concessionario, la tutela della riservatezza dei dati del soggetto coinvolto e la necessità di evitare sanzioni pecuniarie e contenziosi amministrativi in capo all'amministrazione.